

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che:

- la Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche a minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

TENUTO CONTO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO che questo Comune **detiene una quota di capitale sociale** solo nel Consorzio Comprensoriale smaltimento rifiuti di Lanciano, che svolge l'attività di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, oggi trasformato in Società per azione, oggi trasformato in Soc. SPA denominata ECO. LAN S.p.A..;

PRECISATO che nelle altre Società, Consorzi ed Associazione sotto elencati questo Comune detiene solo una quota di partecipazione all'assemblea per l'esercizio del diritto di voto;

- 1) Ambito Territoriale Ottimale (ATO), che svolge l'attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua;**
- 2) Consorzio per lo sviluppo industriale del Sangro, che svolge attività di sviluppo industriale, regolamentazione di altri affari e servizi economici nel comprensorio;**
- 3) Associazione tra Enti locali per l'attuazione del PTO, che svolge l'attività di organizzazione di datori di lavoro, federazione di industria, commercio, artigianale e servizi, associazioni, unioni, federazioni tra istituzioni;**

In relazione alle attività delle partecipate, di cui sopra, si ritiene che le stesse non sia in contrasto con i requisiti posti dall'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, essendo necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali o servizi di interesse generale.

RITENUTO di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 27, Legge n. 244/2007 e successive modificazioni al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende sopra indicate;

VERIFICATO che le società sopraindicata, di cui il comune di BOMBA detiene partecipazioni, rispondono ai requisiti richiesti dalle citate disposizioni della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in quanto producono servizi di interesse generale;

RITENUTO di dover allegare al presente atto le schede delle soc. Partecipate di cui sopra, la cui trasmissione telematica è stata effettuata sul sito del Ministero del tesoro, dove vengono riportate tutte le caratteristiche e le informazione contabili delle società interessate,

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 2 D.Lgs. 267/00;

CON voti favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

1) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della Legge 244/2007 e successive modifiche (art. 18, comma 4/ostie L. 2/2009 e art. 71, comma 1 L. 69/2009), il mantenimento delle partecipazione posseduta dal Comune di Bomba nelle società e nei Consorzi qui di seguito riportate, che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune stesso:

- Consorzio comprensoriale smaltimento rifiuti di Lanciano;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO)**;
- Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro;
- Associazione tra Enti locali per l'attuazione del PTO;

2) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del comune;

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Corte dei Conti sezione regionale di controllo Dell'Aquila.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)